



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2018, proposto da Fa.Ri. Costruzioni Generali Sas di Rizzo Geom. Antonio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bocchinfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via E. Buccarelli, 4;

***contro***

Comune di Palermiti non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Edilizia Innovativa S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,***

della determinazione della C.U.C., del 14.09.2018, n. 5, comunicata in pari data a mezzo pec, giusta nota prot. n. 3431, con la quale è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva in favore della società Edilizia Innovativa S.r.l.

Unipersonale; del verbale C.U.C., del 6.09.2018, n. 5, con cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore della medesima società, ed inoltre dei verbali C.U.C. del 12.07.2018, n. 1, del 25.07.2018, n. 2, del 25.07.2018, n. 3 e del 7.08.2018, n. 4, nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, prodromico, connesso, consequenziale od esecutivo;

e per la declaratoria

di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con la società controinteressata, Edilizia Innovativa S.r.l. Unipersonale, nonché per il risarcimento in forma specifica mercè il subentro della società ricorrente nel contratto di appalto ovvero in via subordinata per la condanna al risarcimento del danno, per equivalente, cagionato dell'illegittimo affidamento dell'appalto di lavori alla controinteressata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilizia Innovativa S.r.l. Unipersonale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La FA.RI. Costruzioni Generali sas di rizzo geom. Antonio & C., seconda in graduatoria nella procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di 1° grado del comune di Palermiti, ha impugnato, con richiesta di idonea misura cautelare, l'aggiudicazione in favore della società Edilizia Innovativa s.r.l. unipersonale con richiesta di inefficacia del contratto e subentro per violazione degli artt. artt. 83 e 84 c.c.p., del principio di continuità della qualificazione e per eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e abuso e sviamento, deducendo che la

Soa presentata dalla controinteressata era scaduta in corso di gara e che la seconda prodotta non aveva efficacia continuativa con la prima.

Ha, conseguentemente, richiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il subentro e subordinatamente il risarcimento del danno per equivalente.

Stante il mancato perfezionamento della notifica all'aggiudicataria ne è stato disposto il rinnovo con immediata fissazione della fase di merito.

Costituitasi la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso affermando che non erano venuti meno i requisiti in corso di gara atteso che aveva presentato istanza di aggiornamento della Soa prima della scadenza dei suoi effetti e che in tal caso la seconda sopravvenuta attestazione retroagisce al momento della scadenza della precedente, in modo che non vi è alcuna soluzione di continuità fra le attestazioni.

Il Comune di Palermi e la centrale unica di committenza, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti.

All'udienza pubblica del 16.1.2019, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La ricorrente contesta la persistenza dei requisiti speciali in capo alla aggiudicataria per tutta la durata della gara.

È noto, anzitutto, che le qualificazioni richieste dal bando di gara debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità (v. tra le tante e per tutte, Consiglio di Stato sez. VI, 25/09/2017, n.4470; sez. V, 13/09/2016, n.3854).

In ordine ai requisiti speciali di partecipazione comprovati con SOA con effetti in scadenza nel periodo di espletazione della gara la giurisprudenza, in particolare, insegna che *“è sufficiente che l'impresa abbia presentato, ai sensi dell'art. 76*

*comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione, atteso che la succitata norma è volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente - che, prima della scadenza dell'attestazione anzidetta, si è tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione - non può essere penalizzata con l'esclusione dalle gare pubbliche, in applicazione del principio del favor participationis e tenuto conto dell'efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all'esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto; infatti, il rilascio di una nuova attestazione Soa certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad un'altra, ma anche che l'impresa non ha mai perso requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità” (v. Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n.1091; T.A.R. Bari, sez. I, 09/06/2016, n.737; T.A.R. Napoli, sez. I, 26/04/2018, n.2782).*

Ebbene, nella fattispecie in esame dalla documentazione in atti risulta che -) la prima attestazione di qualificazione s.o.a. (n. 2912/69/07) era scaduta in data 18.07.2018, - ) che la Edilizia Innovativa s.r.l. unipersonale in vista dell'aggiudicazione ha prodotto altra Soa rilasciata dalla Argenta S.O.A. S.p.A. in data 13.09.2018, giorno antecedente l'aggiudicazione, -) che la richiesta di rinnovo fu presentata l'11 maggio 2018.

La richiesta di rinnovo (11.5.2018) risulta, pertanto, presentata dopo il termine previsto dagli artt. 76 e 77 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione (18.7.2018) sicchè non può riconoscersi la persistenza dei requisiti durante tutta la procedura di gara.

Per le argomentazioni espresse va annullata l'impugnata aggiudicazione.

Non essendo stata dedotta la conclusione del contratto, non deve dichiararsene l'inefficacia ed il subentro della ricorrente. L'interesse pretensivo della ricorrente troverà piena soddisfazione nell'ulteriore attività dell'amministrazione con aggiudicazione in suo favore in quanto seconda in graduatoria, fatti salvi i necessari controlli.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controinteressata e si liquidano di ufficio in difetto della relativa nota.

Possono essere compensati, invece, nei rapporti tra ricorrenti e resistenti, stante la mancata resistenza delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'aggiudicazione impugnata, con obbligo dell'amministrazione di espletamento dell'attività di cui in motivazione;
- 2) Condanna la controinteressata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 6040,76, di cui € 4040,76 per spese ed € 2000 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) Compensa le spese nel rapporto tra ricorrenti e resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Goggiamani**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**